



Istruzione n. 10 dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (Statistica delle esecuzioni e dei fallimenti)

del 1° settembre 2023

A. Contesto e scopo dell'istruzione

1. Lo scopo delle linee guida contenute nella presente istruzione è quello di uniformare il rilevamento dei dati, al fine di fornire dati statistici significativi e paragonabili. Le istruzioni sul rilevamento del numero AVS e dell'IDI consentono inoltre l'identificazione univoca del maggior numero possibile di debitori, condizione necessaria per permettere il collegamento in rete dei dati e la consultazione dei dati consolidata e univoca.

B. Istruzione sul rilevamento del numero AVS e dell'IDI

2. Per raggiungere gli obiettivi di un rilevamento dei dati più affidabile e di un futuro collegamento in rete dei dati all'esterno degli uffici e Cantoni, è indispensabile, soprattutto per i debitori, adottare un identificatore univoco. Alla luce delle basi giuridiche esistenti, ossia la modifica della legge federale del 30 ottobre 2019 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (FF 2019 6043; RS 831.10) e della legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03), gli uffici sono tenuti a rilevare, nell'ambito delle procedure di esecuzione e per quanto possibile, il numero AVS per le persone fisiche e l'IDI per le persone giuridiche. Gli uffici devono verificare con un onere ragionevole e in maniera autonoma le informazioni menzionate, per lo più in base alle informazioni fornite dai creditori. A tal fine è necessario che le autorità competenti garantiscano agli uffici l'accesso ai relativi dati. I creditori non devono fornire questi dati, né possono essere obbligati a farlo.

C. Linee guida sulla statistica

3. Il rilevamento statistico dei dati sulle esecuzioni e sui fallimenti è disciplinato da diverse fonti legali: da un lato dall'ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni statistiche; RS 431.012.1) e dall'altro dalle direttive concernenti la statistica federale delle esecuzioni (stabilite dalla Conferenza svizzera degli ufficiali di esecuzione e dei fallimenti d'intesa con l'Ufficio federale di statistica [UST] e approvate dalla Camera di esecuzione e dei fallimenti; cfr. anche la circolare n. 24 del Tribunale federale del 23 dicembre 1935, DTF 61 III 189 segg.) emanate dal Tribunale federale il 17 marzo 1967 (DTF 93 III 1). Tali fonti comportano l'obbligo per le autorità cantonali di vigilanza e competenti in materia di concordato (circolari) e per gli uffici di esecuzione e fallimenti (ordinanza sulle rilevazioni statistiche) di fornire i dati richiesti dall'UST.

4. Le basi giuridiche menzionate lasciano tuttavia in sospeso numerose domande riguardo ai dati rilevati e alla loro modalità di computo. Il servizio di Alta vigilanza ha pertanto elaborato le

seguenti linee guida in collaborazione con la Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, la direzione del progetto e-LEF e l'UST. Di seguito, sono elencati i dati da rilevare e le modalità di computo (in corsivo: i nuovi dati da rilevare). I numeri 1 e 2 concernono principalmente gli uffici di esecuzione, il numero 3 gli uffici di fallimento. Gli importi monetari vanno indicati in CHF.

1. Precetto esecutivo ed esecuzioni

- 1.1 I dati statistici devono includere il numero delle esecuzioni a cui è stato assegnato un numero di esecuzione, a prescindere dall'emissione di un precetto esecutivo. Vanno computati tutti i procedimenti avviati (con domanda d'esecuzione) e le continuazioni senza preventiva domanda di esecuzione cui è stato attribuito un numero di esecuzione (p. es. continuazione dell'esecuzione entro sei mesi dal ricevimento di un attestato di carenza di beni ai sensi dell'art. 149 cpv. 3 LEF, cambiamento di domicilio prima del momento stabilito all'art. 53 LEF).
- 1.2 Occorre rilevare anche il numero dei precetti esecutivi, includendo tutte le copie, anche quelle rilasciate ai rappresentanti legali, coniugi e curatori (art. 68a-68d, 70 cpv. 2, 71 cpv. 2 LEF). Non vanno computati le stampe e le notificazioni multiple dello stesso precetto esecutivo o di un precetto esecutivo modificato né gli esemplari doppi (art. 70 cpv. 1 LEF).
- 1.3 Il totale degli importi indicati nell'esecuzione.
- 1.4 È necessario rilevare se l'escusso è una persona giuridica (indipendentemente dal tipo di continuazione dell'esecuzione). Va di conseguenza rilevato il numero delle esecuzioni avviate nei confronti di una persona giuridica.
- 1.5 Se l'escusso è una persona giuridica o una società di persone che può essere escussa, occorre rilevare il numero d'identificazione delle imprese IDI, qualora l'ente giuridico interessato ne abbia uno.
- 1.6 Se l'escusso è una persona fisica occorre rilevare soltanto il numero AVS. Se dispone anche di un IDI, occorre rilevare soltanto il numero AVS.

2. Esecuzioni del pignoramento e realizzazioni

- 2.1 Numero di avvisi di pignoramento.
- 2.2 Numero di esecuzioni del pignoramento
- Queste vanno computate per ogni esecuzione (per numero di esecuzione) e non per gruppo di creditori pignoranti.
- Le revisioni del pignoramento di reddito non vanno computate come esecuzioni del pignoramento (a differenza di quanto risulta dalla DTF 93 III 1).
- 2.3 I pignoramenti eseguiti in via rogatoria vanno computati come esecuzioni del pignoramento e vanno inoltre indicati separatamente. I pignoramenti richiesti in via rogatoria non vanno computati come esecuzioni del pignoramento.
- 2.4 Pignoramenti successivi su richiesta del creditore secondo l'art. 115 LEF.
- Questi non vanno computati come esecuzioni del pignoramento, ma vanno indicati separatamente (a differenza di quanto risulta dalla DTF 93 III 1). I pignoramenti successivi d'ufficio giusta l'articolo 145 LEF non vanno computati come esecuzioni del pignoramento.

2.5	Numero di pignoramenti di reddito.
2.6	Numero di pignoramenti mobiliari (inclusi crediti e altri diritti)
2.7	Numero di pignoramenti immobiliari.
2.8	Numero di pignoramenti infruttuosi (verbale di pignoramento valido come attestato di carenza di beni, art. 115 LEF).
2.9	Numero degli atti di carenza di beni rilasciati dopo pignoramento (art. 115 e 149 LEF)
2.10	Totale di tutte le perdite risultanti da attestati di carenza di beni dopo pignoramento.
2.11	Totale dei pagamenti dei debitori dall'avvio della procedura di esecuzione fino al pignoramento.
2.12	Totale di tutti i ricavi versati ai creditori risultanti da procedure di pignoramento.

3. Fallimenti e liquidazioni

3.1	Numero di comminatorie di fallimento.
3.2	Numero totale di dichiarazioni di fallimento (senza le procedure menzionate ai n. 3.14 e 3.15), distinguendo tra:
3.3	- fallimenti di imprese (unità IDI) ai sensi della LEF
3.4	- di cui le dichiarazioni di fallimento a posteriori secondo l'articolo 731 <i>b</i> capoverso 4 CO
3.5	- fallimenti di persone private (art. 191 LEF)
3.6	Numero totale di chiusure di fallimento, distinguendo tra
3.7	- procedure ordinarie
3.8	- procedure sommarie
3.9	- procedure chiuse per mancanza di attivi
3.10	- altre chiusure di fallimenti (p. es. revoca)
3.11	- annullamenti (p. es. a seguito di ricorso)
3.12	Perdite risultanti da attestati di carenza di beni dopo fallimento
3.13	Totale dei ricavi versati ai creditori risultanti da procedure di fallimento
3.14	Numero di rinunce all'eredità e di eredità oberate
3.15	Numero di procedure di scioglimento secondo l'articolo 731 <i>b</i> capoverso 1bis numero 3 CO

D. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

5. La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2025. Prima di questa data, queste direttive e linee guida hanno valore di raccomandazioni.

Domande

Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione il servizio Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'Ufficio federale di giustizia (oa-schkg@bj.admin.ch).

SERVIZIO ALTA VIGILANZA LEF

Prof. Rodrigo Rodriguez